DECISIONE DEL CONSIGLIO

in data del 18 dicembre 1961 relativa alla sospensione temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto di decisione, presentato dalla Commissione relativo alla sospensione temporanea di alcuni dazi della tariffa doganale comune;

Considerando che la produzione dei seguenti prodotti :

— olio di balena, della voce tariffaria 15.04 C I;

— ossidopregnenolone, della voce tariffaria ex 29.13 E;

— pregnenolone acetato, della voce tariffaria ex 29.14 A II c 5;

— 4-ammino-5-(metossimetil)-2-propil-pirimidina, della voce tariffaria ex 29.35 O;

— 3,5-diosso-1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina, della voce tariffaria ex 29.35 O;

— vitamina B 6, della voce tariffaria ex 29.38 B I;

— acetildigitossina, della voce tariffaria ex 29.41 A;

— lanatoside C, della voce tariffaria ex 29.41 A;

— lanatosidi A + B + C, della voce tariffaria ex 29.41 A;

— digitossina, della voce tariffaria ex 29.41 A;

— glucosidi puri della scilla, della voce tariffaria ex 29.41 D;

— sali di calcio dei Sennosidi A e B, della voce tariffaria ex 29.41 D;

— alcaloidi genuini della segala cornuta, della voce tariffaria ex 29.42 C VIII;

— diidroergotamina e suoi sali, della vice tariffaria ex 29.42 C VIII;

— perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente, della voce tariffaria 70.19 A I a;

— imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente, della voce tariffaria 70.19 A III a;

è attualmente insufficiente nella Comunità, segnatamente in considerazione delle particolari necessità delle industrie trasformatrici;

Considerando che per i prodotti in questione è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa parzialmente per alcuni di questi prodotti, e totalmente per gli altri;

Considerando che è attualmente impossibile valutare rigorosamente l'evoluzione, nel prossimo futuro, della situazione economica dei settori interessati e che conviene, quindi, che la sospensione intervenga a titolo temporaneo;

DECIDE :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1962, i dazi iscritti nella tariffa doganale comune per i prodotti ripresi nella seguente tabella, sono totalmente sospesi oppure fino al livello indicato, nella detta tabella, a fianco di ciascun di essi.

N° della tariffa	Designazione della merce	Aliquota dei dazi
15.04 C I	Olio di balena	Sospensione totale
ex 29.13 E	Ossidopregnenolone	Sospensione totale
ex 29.14 A II c 5	Pregnenolone acetato	Sospensione totale
ex 29.35 O	4-Ammino-5-(metossimetil)-2-propil-pirimidina	3 %
ex 29.35 O	3,5-Diosso-1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina	6 %
ex 29.38 B I	Vitamina B 6	4 %
ex 29.41 A	Acetildigitossina	2 %
ex 29.41 A	Lanatoside C	2 %
ex 29.41 A	Lanatosidi A + B + C	2 %
ex 29.41 A	Digitossina	2 %
ex 29.41 D	Glucosidi puri della scilla	2 %
ex 29.41 D	Sali di calcio dei Sennosidi A e B	2 %
ex 29.42 C VIII	Alcaloidi genuini della segala cornuta	Sospensione totale
ex 29.42 C VIII	Diidroergotamina e suoi sali	Sospensione totale
70.19 A I a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	Sospensione totale
70.19 A III a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	Sospensione totale

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo gennaio 1962.

Articolo 3

Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. MÜLLER-ARMACK